

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali (decreto-legge n. 124/19)

Documento per la consultazione 204/2019/R/Com dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 9 Giugno 2020

1. Osservazioni generali Gruppo Hera

Si intende evidenziare fin da subito una piena condivisione degli obiettivi che sia la norma primaria, sia la regolazione, intendono perseguire in merito alle agevolazioni sociali, ovvero una sempre maggiore estensione dell'erogazione delle stesse per raggiungere l'intero ambito degli utenti aventi diritto. Tuttavia, si riportano qui di seguito i principali aspetti con i quali necessariamente il nuovo sistema si dovrà confrontare:

- a) L'obiettivo di estendere il più possibile l'erogazione dei bonus sociali all'intero ambito degli aventi diritto si scontra con una realtà legata alla situazione effettiva delle anagrafiche e con la stessa collocazione reale delle utenze. **Il trade off si sostanzia tra l'opportunità di una massimizzazione dell'erogazione, con un intervento completamente automatico che non implica una dichiarazione dell'utenza e l'alternativa opportunità di individuare le esatte forniture, ma con una oggettiva impossibilità di rendere completamente automatico il flusso**, rendendo così più probabile il rischio di riscontri negativi nell'ammissibilità;
- b) I continui cambiamenti di struttura del meccanismo, in tempi ravvicinati, implicano che investimenti appena effettuati per implementare una determinata struttura possano essere recuperati solo in parte. Le novità introdotte dal nuovo meccanismo comporteranno infatti nuovi investimenti che dovranno prevedere un necessario riconoscimento tariffario, nonché una nuova operatività che implicherà inevitabili costi operativi aggiuntivi. **La nuova regolazione dovrebbe essere strutturata in modo tale da preservare gli investimenti da poco effettuati** a seguito della previgente regolazione e sicuramente per il periodo transitorio;
- c) Nel settore energy **si condivide pienamente l'obiettivo della centralizzazione in capo al SII dei flussi tecnico—informativi** agli UdD/UdT (attualmente gestiti dai DSO). Tale misura darebbe infatti un contributo rilevante all'incremento della performance del sistema, passando da una logica "multi-a-molti" ad una logica "uno-a-molti" e consentirebbe soprattutto ai Venditori di operare con maggiore efficienza

potendosi relazionare con un unico soggetto centrale. Si segnala, peraltro, che l'atteso incremento delle performance di sistema indotto dalla prospettata rivisitazione delle logiche di interscambio troverà concreta quantificazione anche nella gestione degli eventuali scarti (incoerenze SII/venditore) e relativa rendicontazione. Si rileva pertanto che entrambi gli aspetti citati **(gestione delle incoerenze e rendicontazione) necessitano di una adeguata regolamentazione** che sia in grado di armonizzare il profilo tecnico di articolazione delle informazioni lungo la filiera con le necessarie quadrature economiche che dovranno essere realizzate tra i soggetti coinvolti. Sotto tale ultimo profilo, si rappresenta che il permanere del coinvolgimento dei singoli DSO con riferimento alla gestione della parte economica potrebbe, per quanto anche questi ultimi acquisiscano le informazioni dal SII : a) da un lato, determinare disallineamenti e dunque scarti, che andrebbero adeguatamente gestiti (si ribadisce in proposito la esigenza di una adeguata riflessione, auspicando la implementazione di una procedura automatizzata); b) dall'altro lato, determinerebbe criticità dovute alla necessità di conciliare alcuni interventi di *customizing* nei processi di erogazione del bonus con le logiche consolidate di fatturazione DSO-UdD/UdT. In tale ottica, **si auspicherebbe pertanto che, anche per la gestione della parte economica, potesse essere individuata una soluzione accentrata**, possibilmente mediante un rapporto diretto tra CSEA e UdD/UdT e, dunque, senza il coinvolgimento del DSO. In caso contrario, si ritiene opportuno che almeno alcune delle fattispecie declinate nel DCO (ad es. In tema di liquidazione della quota residua del bonus in caso cessazione anticipata del rapporto contrattuale sottostante) vengano gestite mediante erogazione del bonus attraverso bonifico domiciliato Poste Italiane.

- d) Si ritiene che le modifiche prospettate nel DCO a commento, per la loro obiettiva rilevanza (il meccanismo di attribuzione automatica sostituirebbe del tutto l'attuale sistema di erogazione su istanza, con il superamento del ruolo della piattaforma SGAt e oltre che, nell'energy, dei DSO per quanto concerne il controllo della corrispondenza tra richiedente l'agevolazione e il titolare della fornitura), richiedono necessariamente **un adeguato periodo per la loro implementazione che, ragionevolmente potrà andare oltre la data del 1° gennaio 2021**, peraltro prevista dal D.L. 194/2019 come convertito nella L. 157/2019. Ciò anche in considerazione del ruolo essenziale di alcuni dei nuovi soggetti coinvolti, in primis il Gestore del SII, il quale dovrà definire i necessari nuovi flussi informativi che coinvolgeranno i soggetti istituzionali e gli operatori della filiera (sia energetica che idrica). Giova in proposito ricordare che, a valle della delibera conclusiva del procedimento, il Gestore del SII dovrà infatti necessariamente avviare una fase di consultazione degli operatori sulle nuove Specifiche tecniche dei nuovi flussi comunicazionali, ed a valle della loro adozione gli operatori dovranno procedere al conseguente upgrade dei sistemi, in modo tale da consentire il perfezionamento della fase di test in tempo utile rispetto alla scadenza precitata. A fronte di una road map così complessa ed articolata, si segnala, per contro, che ad oggi non si riscontrano ancora specifiche evidenze in

merito allo stato dei lavori ed alle effettive possibilità che il Gestore del SII possa procedere, in tempo utile con le necessarie implementazioni, a conseguire i risultati attesi in modo da gestire i processi in maniera ottimale dalla data del 1° gennaio prossimo. A queste criticità, si accompagnano quelle più specifiche del bonus idrico, tra cui la nota assenza di un sistema universale di codifica degli indirizzi comporta numerose difficoltà nell'individuazione della fornitura idrica tale da dover richiedere ai gestori onerosi interventi manuali per portare a compimento le verifiche. Alla luce della riferita situazione, si ritiene che, anche se l'introduzione di un ruolo centrale del Gestore del SII è da valutarsi in coerenza con il dettato legislativo e nel merito positivamente al fine di semplificare e rendere più efficiente il processo di riconoscimento automatico del bonus, **l'implementazione del complesso delle nuove modalità di funzionamento del riconoscimento automatico dei bonus nazionali energetici ed idrico proposte nel DCO in esame richieda una tempistica difficilmente compatibile con la data del 1° gennaio 2021.**

- e) In ragione di quanto sopra, appare a ns. giudizio cruciale che, per consentire comunque un'attuazione del riconoscimento automatico dei bonus nel più breve tempo possibile, siano **garantiti, limitatamente ad un sufficiente periodo transitorio, gli stessi flussi di informazioni ad oggi previsti con il sistema SGAtè.** In tale **ottica esclusivamente transitoria, sarebbe dunque auspicabile il mantenimento assolutamente temporaneo della piattaforma SGAtè** come strumento di raccordo tra le informazioni dell'INPS inerenti all'individuazione dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica e le verifiche per l'individuazione della fornitura da agevolare, che dovranno essere effettuate in necessaria continuità con l'assetto attuale. Nel frattempo, si potrebbero affinare e sviluppare valutazioni più puntuali ed organiche in merito al percorso di definizione del meccanismo automatico basato sulla centralizzazione presso il Gestore del SII, esito che, come sopra ricordato, appare peraltro pienamente auspicabile.
- f) Infine, si intende qui sottolineare anticipare un dettaglio importante relativo alla prossima istituzione del **bonus rifiuti per le gestioni multiservizio in ambito ambientale (es. gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti).** Nella direzione di garantire maggiore efficienza nella regolazione delle agevolazioni sociali dei settori regolati, si ritiene che il sistema di funzionamento del bonus per il servizio integrato dei rifiuti dovrà sfruttare i medesimi meccanismi previsti per le altre agevolazioni. Un esempio è rappresentato **non solo dalle condizioni di accesso,** che dovranno essere le medesime, ma anche dalla possibilità di utilizzare, anche per il servizio rifiuti, **l'anagrafica del numero dei componenti strutturata per la tariffa pro capite nel servizio idrico.**

Di seguito le osservazioni legati agli spunti in consultazione.

2. Osservazioni puntuali

S1. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione dei nuclei familiari agevolabili?*

R1. Si ritiene la **assoluta necessità di inserire** all'interno della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** le seguenti informazioni:

- **Codice di fornitura** per il servizio idrico
- **Nome e Cognome dell'intestatario della fornitura**
- **Codice fiscale dell'intestatario** della fornitura
- **POD** per il settore elettrico
- **PDR** per il settore gas
- **IBAN** per l'erogazione tramite bonifico
- **Utenza condominiale o individuale.**

S2. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione delle forniture individuali elettriche e di gas metano agevolabili?*

S3. *Si condividono i criteri di prevalenza illustrati in relazione alle diverse possibili casistiche?*

S4. *Le casistiche illustrate si ritengono esaustive?*

S5. *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto? Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.*

R2-R5 Si segnala la necessità di **prediligere criteri di semplificazione** delle modalità di individuazione delle forniture individuali a cui associare il bonus, evitando in particolare eventuali ripartizioni del bonus su diversi punti di fornitura. Si richiede **siano direttamente i nuclei famigliari aventi diritto a specificare, possibilmente già attraverso la DSU, i punti di fornitura a cui associare il bonus.**

S6. *Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture individuali idriche agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e criticità in relazione alle altre opzioni).*

S7. *Quali modalità si ritiene debbano essere utilizzate nella fase di prima attuazione dell'automatismo, per la trasmissione da parte del Gestore del SII ai gestori del servizio idrico integrato delle informazioni funzionali ai processi sopra descritti?*

S8. *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto, anche al fine di superare le problematiche conseguenti all'attuale mancanza di collegamento tra il Sistema Informativo Integrato e il gestore del servizio idrico?*

R6-R7.

1. Opzione migliore per il settore idrico

Con riferimento alla individuazione della soluzione ottimale per garantirebbe un più efficace risultato in termini di certezza e celerità nell' erogazione, l'opzione di *first best* consiste nell'includere nella Dichiarazione dell'utente il **codice della sua fornitura idrica**, sia in caso di utenza diretta sia in caso di utenza indiretta (codice fornitura del condominio, da richiedere all'Amministratore). È infatti tale codice la chiave per identificare in modo inequivocabile la fornitura dell'utente, consentendo di massimizzare la velocità del flusso di verifica. Questa **soluzione non è solo la più efficace, ma anche la più efficiente** in quanto garantisce un più automatico processo di controllo e di conseguente erogazione da parte del Gestore idrico, con assai minori costi gestionali legati alla operatività manuale dei controlli e degli scarti dei sistemi.

2. Opzione secondaria per il settore idrico

Qualora non si opti per la prima alternativa, ovvero l'inserimento del codice di fornitura nella Dichiarazione dell'utente, si ritiene in ogni caso evidenziare che l'individuazione della fornitura tramite il solo indirizzo di residenza dell'utente (opzione B per le forniture individuali) non possa assolutamente condurre ad un esito altrettanto certo e inequivocabile. Come espresso in più occasioni, non avendo gli indirizzi una omogenea definizione, lo sviluppo di algoritmi di ricerca e di controllo nei sistemi informatici ha forti limiti.

Pertanto, come espresso in premessa, **occorre scegliere alternativamente tra due obiettivi alternativi:**

- a) **una massimizzazione delle erogazioni** nell'ambito degli aventi diritto, che garantisce coerenza con l'automatismo previsto dalla norma primaria. In tal caso l'automatismo sarebbe assicurato, ma non la certa individuazione della fornitura e in tal caso **l'opzione preferibile è la seguente:** il gestore idrico individua la fornitura tramite i codici fiscali a disposizione, implementando dei controlli successivi sugli stessi codici fiscali. Qualora tale fornitura non venga individuata dal gestore, in quanto non associata ad alcune codice fiscale del nuovo familiare, allora il gestore procede all'erogazione in modo "indiretto", seguendo l'assunzione legata all'esistenza di un POD elettrico (**opzione C**).
- b) **oppure una identificazione il più inequivocabile possibile della fornitura, in coerenza con il significato dei bonus sociali nella norma primaria, quali rimborsi legati ai consumi connessi ad una precisa fornitura**, ma con il rischio di maggiori scarti ed esiti negativi. IN questo secondo caso qualora la fornitura non venga individuata dal gestore, è necessario che l'utente effettui una autodichiarazione sul proprio codice di fornitura, con comunicazioni che devono prevedere un soggetto terzo (**opzione C2** delle forniture centralizzate). Si rende quindi necessario, in tal caso, un intervento dell'utente che ricorda il meccanismo precedente su istanza nei casi di impossibilità di associazione utente-fornitura idrica.

R8. Con riferimento all'utilizzo della **Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico (ATID)** per individuare il gestore di riferimento, si intendono **ricordare diverse criticità che vi sono connesse:**

- Esistono diverse **utenze di confine** tra territori gestiti da due soggetti diversi: tali utenze si trovano situate su impianti di un gestore idrico, ma l'abitazione è in un Comune di residenza che formalmente è associato ad un altro gestore idrico. In tali casi deve essere previsto un riscontro negativo al sistema, in modo che il Sistema ricerchi il gestore corretto;
- Vi sono Comuni nei quali sussistono **gestori diversi per acquedotto e per fognatura/depurazione**. Considerando che il rimborso del bonus idrico è relativo sia alla quota acquedotto, sia alla quota fognatura/depurazione, **si ritiene che debba essere il gestore acquedotto ad erogare il completo bonus e a risolvere la partita economica con la CSEA in modo da massimizzare l'efficacia del sistema;**
- Vi sono Comuni che gli Enti affidanti hanno formalmente affidato ad un Gestore tramite la Convenzione del servizio, ma la gestione è in realtà afferente ad un altro soggetto. Si ritiene pertanto che ciò che debba guidare la connessione Comune-Gestore siano i **Comuni effettivamente affidati e gestiti, non solo quelli semplicemente affidati** in Convenzione.

S9. Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità dell'opzione ritenuta preferibile rispetto alle altre).

S10. Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e le eventuali criticità rispetto alle altre).

S11. Si ritiene che vi siano ulteriori opzioni ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.

S12. Si ritiene che vi siano ulteriori Opzioni ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.

S13. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

R9. Si ritiene che, ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano agevolabili, l'opzione A sia quella più idonea a consentire la realizzazione dell'obiettivo. Si ritiene per contro che le altre opzioni non assicurino adeguati livelli di semplificazione e facilità di accesso ai bonus.

R10. Con riferimento all'individuazione delle forniture centralizzate del servizio idrico, come già evidenziato **in risposta agli spunti di consultazione 6 e 7**, si evidenzia che la **soluzione preferibile prevede l'integrazione nella Dichiarazione dell'utente del codice di fornitura condominiale** (opzione A) per le medesime motivazioni riportate nei precedenti paragrafi.

Qualora tale soluzione non fosse possibile l'opzione C1 è quella che assicura una più certa erogazione dell'agevolazione. In subordine l'opzione C2 è in ogni caso valida, ma nella consapevolezza che non risponde al criterio dell'automatismo per alcuni pratiche e che per esse determinerà un onere maggiore a carico dell'utente e potenziali mancati ritorni da parte degli utenti, a fronte dei quali si prospetta un esito negativo di mancata erogazione. All'interno di tale soluzione si deve precisare che i tempi a disposizione del gestore non includono i tempi di risposta da parte dell'utente e i flussi devono comunque prevedere delle scadenze temporali per consegnare l'esito (positivo o negativo in caso di mancato riscontro).

L'opzione B invece, con progressivi controlli a cascata, non solo comporta un più elevato grado di incertezza nella erogazione del bonus con possibili maggiori esiti negativi, nonché oneri gestionali superiori rispetto a tutte le altre proposte, ma non riesce in ogni caso a includere l'intero spettro di situazioni che si potrebbero creare. Un esempio è rappresentato da indirizzi di fornitura che identificano dove si trova il misuratore, ovvero abitazioni che si trovano all'angolo di due strade: tali casistiche non posso essere ritrovate da parte del Gestore e il rischio è di una non diminuzione degli esiti negativi e di maggiori mancate erogazioni.

S14. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo per garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus elettrico e del bonus gas per nucleo familiare? Chiarire eventuali criticità e avanzare proposte orientate al loro superamento.*

S15. *Quale tra le due Opzioni illustrate si ritiene preferibile al fine di garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e di criticità).*

S16. *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?*

R14. Si ritiene che la **verifica del vincolo di unicità nell'ambito dei bonus energetici** debba spettare all'entità incaricata di centralizzare delle procedure di concessione del bonus stesso. In particolare, nella fase transitoria prospettata nelle argomentazioni introduttive, **il compito spetterebbe allo SGAt, mentre nella futura fase a regime, tale ruolo potrebbe passare al Gestore del SII.**

R15. Anche per il settore idrico si ritiene preferibile l'opzione B per diverse motivazioni. **La verifica dell'unicità dell'agevolazione in capo al Gestore idrico è critica, in quanto**

trascina altri conseguenti controlli che più propriamente devono essere effettuati a livello centralizzato, sia nella direzione di una maggiore efficienza del sistema, sia per i ruoli ricoperti dai diversi soggetti, preservando modalità simili a quelle attualmente in atto con il sistema SGATE. Un esempio è rappresentato dalla garanzia di non sovrapposizione delle agevolazioni, considerando che le Dichiarazioni dell'utenze possono avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Tale garanzia di non sovrapposizione deve essere garantita dal Sistema centralizzato, non può essere a carico del Gestore in quanto strettamente attinente ai meccanismi legati agli istituti nazionali: il ruolo più proprio del Gestore è invece relativo all'individuazione eventuale delle forniture, ove possibile, alle condizioni esposte nei paragrafi precedenti, alla quantificazione e all'erogazione dell'agevolazione.

R16. Al momento si ritiene non vi siano altri elementi da evidenziare.

S17. *Si condivide di parametrare l'entità dei bonus al numero di componenti del nucleo familiare agevolabile al fine di consentire l'avvio del riconoscimento automatico delle agevolazioni dal 1° gennaio 2021?*

S18. *Si ritiene opportuno prevedere un cap al numero massimo di componenti del nucleo familiare utilizzabile ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico, in analogia a quanto già oggi previsto per i bonus energetici? In caso affermativo, quali elementi qualitativi e quantitativi dovrebbero essere presi in considerazione nel definire questo cap? Si prega di fornire elementi quantitativi utili al riguardo.*

S19. *Si condivide quanto illustrato in merito al processo di quantificazione dei bonus energetici e al ruolo del Gestore del SII (punti 11.12 e 11.13)?*

S20. *Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione dei bonus energetici? In particolare, in caso di morosità pregressa, si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, come oggi già previsto dalla regolazione del bonus sociale idrico?*

S21. *Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione del bonus sociale idrico e al ruolo del gestore del servizio idrico?*

R17. Con riferimento al **numero dei componenti da applicare per la quantificazione del bonus sociale idrico** si precisa quanto segue: al momento, presso alcuni Gestori sono già in atto protocolli di scambio dati con le **anagrafiche dei Comuni serviti ai fini di una corretta applicazione della tariffa pro capite**, il cui completo allineamento a dati effettivi è previsto al 2022. Pertanto, qualora in alcuni territori il gestore idrico applichi già il pro capite puntuale, si ritiene che l'informazione presente nella banca dati del gestore sia la più aggiornata perché derivante da flussi dati strutturati e aventi frequenza periodica e che possa quindi essere utilizzata per la quantificazione del rimborso, anziché una numerosità statica giunta dall'INPS con la DSU dell'utente. Qualora, al contrario, tale flusso dati ancora non fosse consolidato, il dato pervenuto dall'INPS potrebbe essere considerato valido.

R20. Si condivide la proposta di estendere agli utenti elettrici e gas, in caso di morosità pregressa, la procedura già prevista per il settore idrico e concernente la **facoltà** di trattenimento, da parte dell'operatore, della quota di bonus non ancora erogata, a compensazione degli insoluti oggetto di costituzione in mora.

R21. In generale si condivide, ma si ricorda che per le utenze indirette senza informazione sull'IBAN la corresponsione non può avvenire con bonifico.

S22. *Si condividono gli orientamenti illustrati in relazione alla gestione dei casi di variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione all'agevolazione?
Motivare le risposte.*

R22. In generale, si condividono gli orientamenti per quanto concerne il servizio idrico integrato. Si rappresenta invece che **l'estensione ai settori energetici di quanto già previsto nel settore idrico, in tema di erogazione, in sede di fattura di chiusura del rapporto contrattuale, della quota residua di bonus in caso di cessazione anticipata della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione potrebbe condurre ad alcune criticità**, connaturate alla specificità della struttura della filiera energy. A prescindere dal fatto che non viene specificato se in questo caso il calcolo dell'importo residuo da riconoscere sarà effettuato centralmente dal SII, come peraltro auspicabile anche per ragioni di coerenza del sistema, si segnala quanto segue. La circostanza che il bonus viene fatturato dai DSO ai venditori, quale componente compensativa nelle fatture di trasporto, e, dunque, tipicamente con cadenza mensile, potrebbe condurre alla necessità per il venditore di dovere appunto anticipare, riconoscendole nella fattura di chiusura, quote anche rilevanti di bonus che detto operatore potrà recuperare dai DSO, peraltro progressivamente, solamente nei mesi successivi fino alla scadenza naturale del periodo di agevolazione. D'altra parte, per ovviare alla necessità del venditore di anticipare al cliente importi a titolo di bonus, al momento non ancora riconosciuti dal DSO, non sarebbe nemmeno astrattamente prospettabile una modifica delle modalità e delle tempistiche di fatturazione delle componenti compensative da parte dei DSO ai venditori, imponendo quindi ai DSO di riconoscere ai Venditori il residuo (relativo anche a diversi mesi), in quanto ciò stravolgerebbe un impianto consolidato sulla base di mere ricorrenze eventuali, e dunque *on condition* (eventuale cessazione anticipata della fornitura) e dunque non programmabili, introducendo significative complessità gestionali ed oneri aggiuntivi per gli operatori. Infine, in ogni caso, una tale soluzione, per quanto portatrice di complessità gestionali e di conseguenti oneri incrementali, non sarebbe nemmeno in grado di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del TIF in tema di emissione della fattura di chiusura da parte del Venditore entro le sei settimane successive alla cessazione della fornitura. Se pertanto si ritenesse di procedere nel senso anticipato nel DCO a commento, si propone che la liquidazione della quota residua di bonus a seguito di cessazione anticipata del contratto avvenga mediante bonifico domiciliato Poste Italiane.

S23. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare la durata dell'agevolazione pari a 12 mesi?*

S24. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla definizione della data di decorrenza dell'agevolazione? Si ritiene vi siano particolari elementi che debbano essere presi in considerazione nel definire le regole per il computo della data di decorrenza dell'agevolazione, rispettivamente, per i due bonus energetici e per il bonus sociale idrico?*

S25. *Si condivide l'orientamento di porre in capo al gestore idrico competenze il computo della data di inizio e di fine del periodo di agevolazione nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del gestore stesso (e non del Gestore del SII)?*

R23. Si condivide la durata di 12 mesi, al fine di non modificare gli attuali meccanismi.

R24. Si condividono gli orientamenti sulla individuazione della data di decorrenza della agevolazione.

R25. **Non si condivide di attribuire al Gestore idrico la verifica della unicità** della agevolazione per le motivazioni espresse in risposta al allo **spunto di consultazione S15**.

S26. *Si condivide quanto illustrato ai fini di garantire l'erogazione in continuità delle agevolazioni al termine dei primi 12 mesi?*

R26. Per le motivazioni esposte in risposta al allo spunto di consultazione S15 si ritiene che la garanzia di non sovrapposizione temporale di due agevolazioni debba essere garantita a livello centralizzato, dal Gestore del SII. **Il Gestore del SII deve rendere visibile al Gestore idrico la domanda relativa alla nuova agevolazione solo quando essa può essere processata**, come attualmente accade con il sistema SGATE.

S27. *Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo delle imprese di distribuzione e dei venditori nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico dei bonus energetici?*

S28. *Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo dei gestori del servizio idrico integrato nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?*

S29. *Come si ritiene sia opportuno che evolva l'interazione tra il SII e i gestori del servizio idrico integrato? In particolare, si ritiene opportuno prevedere a regime l'obbligo anche per i gestori del servizio idrico integrato di registrarsi al SII al fine di semplificare e rendere ancora più efficiente il processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?*

R27. Nel settore energy si condivide pienamente la prospettata automatizzazione della concessione del bonus attraverso la diretta gestione da parte di un soggetto centralizzato,

in quanto dovrebbe determinare una riduzione degli oneri amministrativi ed operativi in capo ai distributori ed ai venditori del settore energetico. In tale ottica,

- si chiede conferma che il SII gestirà i **flussi tecnici**, B01, B02, B03 e relativi R, “superando” l’attuale ruolo dei DSO
- si chiede di conoscere gli orientamenti del Regolatore al riguardo.

Ciò presuppone tuttavia un livello di efficienza relativamente elevato del nuovo meccanismo, il quale dovrebbe essere in grado anche di garantire un’adeguata gestione degli eventuali errori e dei contenziosi con i clienti finali. Affinché si possa realizzare tale auspicabile scenario, sarà necessario implementare i necessari flussi informativi e dotare fin da subito il soggetto centralizzato di adeguati mezzi e risorse. Sarà inoltre particolarmente utile un’attività di testing sufficientemente lunga del nuovo modello. Si richiede in proposito inoltre di conoscere dettagliatamente come si intende gestire nel sistema il ruolo dei c.c. *reseller* nel processo di corresponsione del bonus.

R28. In generale si condivide ma rimanda ai paragrafi precedenti per quanto concerne le criticità, ad esempio, dell’Anagrafica Territoriale ATID.

R29. Si ritiene utile creare un “hub” nel Gestore del SII anche per il servizio idrico, avendo come riferimento il codice alla fornitura, in una situazione a regime.

S30. *Si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere il mantenimento delle comunicazioni ai clienti/utenti interessati nei casi sopra indicati? Si ritiene debbano essere previste comunicazioni anche in casi ulteriori (dettagliare e motivare la risposta)?*

S31. *Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione di ammissione all’agevolazione, si ritiene preferibile una comunicazione personalizzata o un messaggio veicolato tramite il documento di fatturazione? In tale ultimo caso, si ritiene che tale messaggio debba essere necessariamente personalizzato e, dunque, contenere le informazioni di dettaglio sopra illustrate, o possa essere un messaggio standard nei termini sopra illustrati?*

R30. Si condividono le due comunicazioni espone che esauriscono i casi possibili (conferma di ammissione o non ammissione).

R31. Con riferimento alla comunicazione di ammissione all’agevolazione, si ritiene possa essere mantenuto quanto oggi previsto, ossia di informare l’utente finale (diretto e indiretto) mediante un **messaggio standard**, contenete le informazioni rilevanti, **veicolato attraverso il documento di fatturazione**.

S32. *Si condividono gli elementi di attenzione evidenziati dall’Autorità in relazione alla gestione della transizione dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus?*

S33. *Si ritiene che vi siano ulteriori elementi da considerare per la gestione efficace di tale*

transizione? In caso affermativo fornire elementi di dettaglio e formulare proposte in merito alle relative modalità di gestione.

R32. In generale si condividono.

R33. Si evidenzia che sarebbe opportuno definire la data esatta del passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

S34. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere, almeno temporaneamente 'a domanda' l'accesso ai bonus per disagio fisico per i nuovi percettori anche dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'automatismo per i bonus per disagio economico)?*

S35. *Si condivide quanto illustrato in relazione alla gestione in continuità dei bonus per disagio fisico oggi in vigore a partire dal gennaio 2021? Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, illustrare proposte alternative di gestione.*

R34-35. Si condivide la proposta. Si ritiene tuttavia opportuno valutare sin da ora possibili soluzioni per un'integrazione a tendere, anche del bonus per disagio fisico, nell'ambito dei **processi di automatizzazione** che interesseranno *in primis* la concessione del bonus per disagio economico. Nel dettaglio, si segnala altresì che ben **possono sussistere nuclei familiari con più di un bonus per disagio fisico** (ad es. nel caso di due persone che necessitano di differenti apparecchiature elettromedicali). Si chiede pertanto di conoscere come verranno registrate queste tipologie.